

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002385	01/12/2023

OGGETTO: A.G.P. - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI AGGIUDICATO CON DETERMINAZIONE DELL'A.U. DI INNOVAPUGLIA SPA N. 64 DEL 28/05/2020. ADEGUAMENTO PREZZI. APPROVAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO DI PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 11 L. 241/1990.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230002881 DEL 30/11/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

<b>Parere del Direttore Amministrativo</b>	<b>Parere del Direttore Sanitario</b>
 Firmato Digitalmente il 01/12/2023 12:47 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 01/12/2023 13:57 Luigi ROSSI
<b>Il Segretario</b>	<b>Il Direttore Generale</b>
 Firmato Digitalmente il 01/12/2023 14:10 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 01/12/2023 14:06 Antonio SANGUEDOLCE

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **01/12/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione  
 Firmato Digitalmente il 01/12/2023 14:11  
 Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

## **II DIRETTORE GENERALE**

Vista la deliberazione n. 239 del 16/02/2022 con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria della competente UOS Acquisizione Servizi e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Patrimonio, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

### **Premesso**

**che** la soc. Antinia S.R.L. è la mandataria del RTI aggiudicatario del Lotto 2 (in seguito "gestore del servizio") di cui alla gara telematica indetta dal Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA, giusta Determinazione dell'A.U. n. 141 del 19/07/2017, relativa al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ospedalieri di tutti i presidi della ASL di Bari, nonché dell'AOU Policlinico di Bari, dell'IRCCS Giovanni Paolo II di Bari e dell'IRCCS De Bellis di Castellana Grotte

**che** il suddetto lotto è stato aggiudicato con determinazione dell'Amministratore Unico di Innovapuglia S.p.A. n. 64 del 28/05/2020, mentre i singoli contratti sono stati sottoscritti da ciascun Ente ricompreso nel Lotto 2, in tempi diversi e, comunque, nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e marzo 2021; in particolare, il contratto con l'ASL di Bari è stato stipulato in data 08.03.2021

**che** con varie note, tutte trasmesse a mezzo PEC già a partire dal mese di gennaio 2022, il gestore del servizio ha dapprima chiesto e poi sollecitato il Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.A. ed i citati Enti ricompresi nel Lotto 2 ad avviare apposito procedimento finalizzato all'accertamento dell'eccezionale ed imprevedibile aumento dei costi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti ospedalieri, verificatosi per effetto della pandemia e poi acuitosi a seguito del conflitto in Ucraina, ed alla conseguenziale riconduzione ad equità delle condizioni contrattuali

**che** all'esito del procedimento istruttorio condotto congiuntamente dai suddetti Enti, con il coordinamento del Soggetto Aggregatore regionale, i Direttori Generali degli Enti interessati, con proprio provvedimento, hanno recepito ed approvato l'accordo raggiunto in sede di conferenza di servizi del 05/12/2022, volto al riconoscimento in favore del Gestore del Servizio, limitatamente al periodo 01.03.2022 - 28.02.2023, della rinegoziazione del prezzo al Kg del rifiuto CER 18.01.03, ai fini del riequilibrio dei singoli contratti di servizio, fatta salva la possibilità per le parti, al termine del periodo considerato, di rivalutare e/o adeguare le condizioni dell'accordo sulla base delle rilevate condizioni di mercato

**che** per l'Asl di Bari, in particolare, l'accordo di riequilibrio contrattuale è stato approvato, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 2557 del 29/12/, alle seguenti principali condizioni:

- rimborso delle forniture di materiale di consumo "extra progetto" per il periodo marzo-dicembre 2021
- riequilibrio del prezzo afferente al solo codice CER 180103 per il periodo **marzo 2022 - febbraio 2023**, da € 0,79 a € 1,00. L'incremento di prezzo è stato riconosciuto a copertura sia degli incrementi dei costi dei materiali di consumo "da progetto" (contenitori), sia gli incrementi dei costi del servizio di trasporto e smaltimento.

### **Considerato in fatto**

**che** il periodo di validità dell'accordo di riequilibrio contrattuale è terminato in data 28/02/2023 e

pertanto, a partire dal 01/03/2023 sono tornate in vigore le condizioni contrattuali originarie, senza che siano stati registrati gli auspicati decrementi dei prezzi del servizio in parola, i quali, al contrario, hanno registrato ulteriori incrementi nel corso del 2023

**che**, a fronte del quadro economico delineatosi, il Gestore del servizio, con nota prot. 91275 del 11/07/2023, ha chiesto una nuova rinegoziazione alla luce della permanenza delle condizioni di mercato che avevano giustificato il primo riequilibrio contrattuale e degli ulteriori recenti incrementi dei prezzi, analiticamente dettagliati nella relazione tecnico-economica giustificativa allegata alla richiesta

**che**, attualmente, ad incidere in maniera preponderante sull'equilibrio contrattuale, in disparte i costi relativi alle forniture "extra progetto" che formeranno oggetto di autonomo accordo, sono i significativi aumenti dei costi del materiale di consumo "da progetto" (contenitori per la raccolta) e dei costi di smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuto

DESCRIZIONE	C.E.R.
Toner	08.03.18
ROT	18.01.03
Liquidi di lab	18.01.06
Citotossici	18.01.08
Farmaci Scaduti	18.01.09
Ingombranti	20.03.07

**che** il Gestore del servizio ha documentato l'aumento dei costi del servizio producendo, a corredo della relazione tecnico-economica, le copie delle fatture relative al conferimento dei rifiuti in discarica e all'acquisto dei materiali di consumo

**che**, a fronte della seconda richiesta di riequilibrio contrattuale, si è nuovamente riunita la conferenza di servizi degli Enti del Lotto 2, con il Coordinamento del S.A.R. InnovaPuglia S.p.A. e, in esito all'attività istruttoria di quest'ultima, ritenendo accoglibile la predetta istanza, è stata formulata una nuova ipotesi di accordo di rinegoziazione, le cui condizioni sono state compendiate nel verbale di conferenza del 27/10/2023, anche alla presenza del Gestore del servizio e, quindi, trasfuse nello schema di accordo integrativo di provvedimento, ai sensi dell'art. 11 L. 241/1990, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale

**che** la stipula di un accordo tra le parti del contratto appare opportuna e conveniente nell'ottica di prevenire una lite giudiziale dagli esiti incerti e garantire la prosecuzione di un servizio essenziale a condizioni migliorative rispetto a quelle rivenienti da recenti aggiudicazioni in ambito nazionale, nel rispetto degli standard di qualità originariamente previsti, come espressamente richiamate nel verbale di negoziazione del 27/10/2023, allegato alla presente atto ancorché non pubblicabile per motivi di privacy

**che** l'eventuale scioglimento del contratto, cui si addiverrebbe nel caso di mancata adesione alla richiesta di riequilibrio, oltre a determinare la possibile insorgenza di responsabilità contrattuali a carico dell'Azienda per violazione dell'obbligo di negoziazione - stanti le oggettive condizioni che la giustificano - comporterebbe la necessità di bandire una nuova gara, la cui ben nota complessità (si

consideri che le strutture della sola ASL Bari coperte dal servizio sono oltre 40) lascia presagire tempi lunghi e incerti sulla conclusione della procedura, con il concreto rischio per questa Azienda di dover disporre *medio tempore* affidamenti estemporanei, con serie ripercussioni sulla qualità del servizio e sicuro aggravio di spesa rispetto alle condizioni contrattuali concordate nel verbale di conferenza di servizi del 27/10/2023

#### **Considerato in diritto**

**che** il nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. n. 36 /2023, all'art. 9 rubricato "Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale", prevede che *Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali*

**che** il successivo articolo 120 comma 8 stabilisce che *Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.*

**che** il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale richiamato nell'art. 9 opera pacificamente anche nel caso in oggetto, ancorché il rapporto contrattuale sia sorto anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo codice, stante la chiara portata espansiva dei principi contenuti nel nuovo Codice degli Appalti, già espressamente riconosciuta dal Consiglio di Stato nelle prime pronunce in materia (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sent. 05665/2023; Cons. Stato, Sez. V, Sent. 07870/2023)

**che**, ad ogni buon conto, già prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice, in relazione ai gravi effetti economici indotti dalla crisi pandemica, la Corte di Cassazione, con la nota relazione del Massimario n. 56/2020, aveva riconosciuto la doverosità di iniziative volte alla conservazione dei contratti di durata e, in particolare, del ricorso al riequilibrio del contratto secondo buona fede, tutte le volte che eventi eccezionali e imprevedibili avessero inciso significativamente, alterandolo, sull'equilibrio sinallagmatico

**che**, come osservato dalla Suprema Corte, la doverosità del rimedio conservativo trova fondamento nel codice civile e, precisamente, nel combinato disposto degli artt. 1175 (Comportamento secondo correttezza), 1374 (Integrazione del contratto), 1375 (Esecuzione di buona fede) 1467 (Eccessiva onerosità sopravvenuta), le cui disposizioni trovano applicazione anche in materia dei contratti pubblici per effetto dell'esplicito rinvio alle stesse operato dal Codice anche prima della riforma del 2023

**che**, al contrario, si configura *abuso del diritto* tutte le volte in cui una parte abbia serbato una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra imponendole uno sproporzionato ed

ingiustificato sacrificio (cfr. Cass. civ. 15.2.2007 n. 3462; 5.3.2009 n. 5348; 11.6.2008 n. 15476).

**che** i perduranti effetti sui prezzi di mercato del servizio in oggetto, indotti dalla crisi pandemica e dal conflitto bellico in Ucraina, hanno raggiunto un livello di stabilità tale per cui gli stessi appaiono ormai difficilmente reversibili, giustificando l'adozione del rimedio conservativo volto ad attenuare le conseguenze di un eccessivo squilibrio sinallagmatico

#### **Dato atto**

**che** l'attività istruttoria, svolta sotto il coordinamento del Soggetto Aggregatore regionale, risulta ossequiosa dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione e, in ultimo, dall'attuale Codice degli Appalti secondo le coordinate ermeneutiche fornite dal Consiglio di Stato nelle pronunce sopra richiamate, secondo cui il riequilibrio deve consistere in un rimedio temperato del sinallagma funzionale, in modo da assolvere all'esigenza di assicurare continuità al rapporto contrattuale in corso di svolgimento, soprattutto nell'ottica del perseguimento del pubblico interesse [...]

**che** nel caso di specie, la rinegoziazione in aumento dei prezzi indicati nel contratto originario rientrano nei limiti di cui all'art. 9 comma 1 secondo periodo, attesa la previsione dell'opzione in aumento della prestazione contrattuale sino al 40% del valore quinquennale dell'appalto

#### **Visti**

- l'art.9 del D.lgs. 36/2023 recante "Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale"
- il combinato disposto gli articoli 1175, 1374, 1375, 1467 c.c., come richiamati dalla Relazione del Massimario della Corte di Cassazione n. 56/2020
- l'art. 11 della legge 241/1990, il quale consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere, senza pregiudizio dei terzi e, in ogni caso, nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale
- Il contratto relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ospedalieri, sottoscritto in data 08.03.2021 tra ASL di Bari e Antinia s.r.l., quale capogruppo del RTI aggiudicatario del servizio
- i verbali delle apposite conferenze di servizi del 18/09/2023, 29/08/2023 e del 27/10/2023, agli atti dell'Area Gestione Patrimonio
- lo schema di accordo di riequilibrio contrattuale, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale
- gli atti relativi alla gara indetta dal Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA, giusta Determinazione dell'A.U. n. 141 del 19/07/2017

**Ritenuto** opportuno, alla luce di quanto rappresentato, procedere alla stipulazione dell'accordo di riequilibrio del contratto in essere concernente la raccolta e smaltimento rifiuti, nel perseguimento esclusivo dell'interesse pubblico alla prosecuzione di un servizio essenziale e al mantenimento degli attuali standard qualitativi del servizio

**Precisato** che lo schema di accordo integrativo di provvedimento, ai sensi dell'art. 11 L. 241/1990, oggetto di approvazione mediante il presente provvedimento, è stato preventivamente condiviso tra le parti, giusta sottoscrizione, da parte del Gestore del servizio, del verbale della conferenza di servizi

svoltasi in data 27/10/2023 e stabilisce, in particolare, la rideterminazione dei prezzi relativi ai codici CER 180103 (Rifiuti Sanit. Rischio Infettivo); 180106 (Liquidi di Laboratorio); 080318 (Toner); 180109 (Farmaci Scaduti); 180108 (Farmaci Citotossici); 200307 (Ingombranti), da intendersi fissi e non più rinegoziabili in aumento sino alla scadenza naturale del contratto e, comunque, sino alla nuova contrattualizzazione del servizio a cura del Soggetto Aggregatore regionale o, in subordine, a cura di questa Amministrazione, in via interinale

**Evidenziato** che, a seguito della stipula dell'accordo integrativo, il Gestore emetterà, per singola Macrostruttura interessata, un'unica fattura riepilogativa riguardante la differenza in incremento delle quotazioni dei codici CER di che trattasi, in ragione dei quantitativi già oggetto di ordinativo NSO e fatturazione, riferita al periodo 01/03/2023 – 31/10/2023; invece, a far data dal 01/11/2023, verranno regolarmente emesse, per singola Macrostruttura, le rispettive fatture ai prezzi risultanti dal presente accordo

**Acquisiti** il parere favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

#### DELIBERA

Per le motivazioni tutte espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

**di recepire e ratificare** integralmente il contenuto dell'accordo finalizzato al riequilibrio contrattuale concernente il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ospedalieri, contenuto nel verbale di negoziazione del 27/10/2023 sottoscritto da tutti gli Enti Sanitari ricompresi nel lotto 2 e dal S.A.R. Innovapuglia S.p.A., allegato alla presente atto quale parte integrante e sostanziale, ancorché non pubblicabile per motivi di privacy

**di approvare**, per l'effetto, lo schema di accordo integrativo di provvedimento, ex art. 11 L. 241/1990, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, riprodotto di tutte le condizioni dell'accordo suddetto

**di demandare** al Direttore dell'Area Gestione Patrimonio la stipula del predetto accordo

**di dare atto**

**che** la spesa riveniente dal presente provvedimento, riguardante la differenza in incremento delle quotazioni dei codici CER sopra elencati rispetto ai prezzi di gara e riferita al periodo 01/03/2023 – 31/10/2023, in ragione dei quantitativi già oggetto di ordinativo e fatturazione, ammonta a complessivi € 431.311,52 oltre Iva (€ 526.200,05 Iva inclusa) e verrà imputata sul conto 712.100.00080 "Raccolta e smaltimento rifiuti tossici e nocivi" del Bilancio di competenza

**che** per effetto della rinegoziazione, con decorrenza 01/11/2023, si procederà alla manutenzione del contratto in essere nel gestionale di magazzino, mediante aggiornamento delle quotazioni dei codici CER in parola

**che** i costi relativi alle forniture "extra progetto", documentati dal Gestore del servizio e oggetto di preaccordo in occasione della conferenza di servizi del 27/10/2023, formeranno oggetto di separato provvedimento

**che** gli adempimenti correlati all'adozione del presente provvedimento verranno effettuati dal RUP, individuato nel Dirigente Amministrativo dott. Vincenzo Napoliello, tra cui, la relativa trasmissione, unitamente all'Accordo, all'Appaltatore, al DEC, all'Area Gestione Risorse Finanziarie, nonché a tutte le Macrostrutture della Asl Bari interessate (PP.OO., Distretti Socio Sanitari, Dipartimenti di Prevenzione, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Coordinamento 118, Direzione amministrativa dipartimento territoriale)

**di notificare** il presente atto al Soggetto Aggregatore regionale InnovaPuglia SpA, a titolo di formale istanza di anticipato avvio della nuova gara per l'affidamento del servizio in parola, stante la relativa competenza

**di notificare**, altresì, il presente atto al Dipartimento Regionale delle Politiche della Salute e al Gestore del servizio, per opportuna conoscenza

**di pubblicare** il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 36/2023 sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara".

**ACCORDO TRANSATTIVO INTEGRATIVO DI PROVVEDIMENTO  
AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 241/1990**

**TRA**

L'ASL della Provincia di Bari, sede legale in Bari al Lungomare Starita n.6, in seguito per brevità anche "ASL BA", in persona del Direttore dell'Area Gestione del Patrimonio, Dott.ssa Pia Paciello, delegato alla sottoscrizione dei contratti in forma di scrittura privata, giusta Delibera del Direttore Generale n.

\_\_\_\_\_

**E**

**Antinia S.r.l.**, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche "**gestore**")

**PER**

il riequilibrio del contratto relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ospedalieri delle strutture dell'ASL di Bari stipulato in data 08/03/2021 di cui il presente accordo costituisce parte integrante e sostanziale

**PREMESSO**

**che** la soc. Antinia S.R.L. (in seguito "gestore del servizio") è la mandataria del RTI aggiudicatario del Lotto 2 di cui alla gara telematica indetta dal soggetto aggregatore InnovaPuglia con determinazione dell'A.U. n. 141 del 19/07/2017, relativa al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ospedalieri di tutte le strutture della ASL di Bari nonché dell'AOU Policlinico di Bari; dell'IRCCS Giovanni Paolo II di Bari e dell'IRCCS De Bellis di Castellana Grotte;

**che** il suddetto lotto è stato aggiudicato con Determinazione dell'Amministratore Unico di Innovapuglia SpA n. 64 del 28/05/2020;

**che** con varie note, tutte trasmesse a mezzo PEC già a partire da gennaio 2022, il gestore del servizio, ha chiesto al Soggetto Aggregatore Regionale Innovapuglia S.p.A., alla Regione Puglia e agli Enti del SSR ricompresi nel Lotto 2 l'avvio del procedimento finalizzato all'accertamento dell'eccezionale ed imprevedibile aumento dei costi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti ospedalieri, verificatosi a partire dal 2021, per effetto della pandemia, poi acuitosi a seguito del conflitto in Ucraina e, quindi, alla riconduzione ad equità delle condizioni contrattuali

**che** all'esito del procedimento istruttorio condotto congiuntamente dai vari Enti interessati con il coordinamento del Soggetto Aggregatore regionale, con distinte deliberazioni adottate dai Direttori Generali dei citati Enti del SSR, è stato recepito e approvato l'accordo raggiunto in sede di conferenza di servizi del 05/12/2022 e volto al riconoscimento in favore del Gestore del Servizio, limitatamente al periodo 01.03.2022 - 28.02.2023, della rinegoziazione del prezzo al Kg del rifiuto CER 18.01.03, ai fini del riequilibrio dei singoli contratti di servizio, fatta salva la possibilità per le parti, al termine del periodo considerato, di rivalutare e/o adeguare le condizioni dell'accordo sulla base delle rilevate condizioni del mercato

**che** il periodo di validità dell'accordo di riequilibrio contrattuale è terminato in data 28/02/2023 e, pertanto, a partire dal 01/03/2023 sono tornate in vigore le condizioni contrattuali originarie, senza che siano stati registrati gli auspicati decrementi dei prezzi del servizio in parola, i quali, al contrario, hanno registrato ulteriori incrementi nel corso del 2023

**che** a fronte del quadro economico delineatosi, il Gestore del servizio, con nota prot. 91275 del 11/07/2023, ha chiesto una nuova rinegoziazione alla luce della permanenza delle condizioni di mercato che avevano giustificato il primo riequilibrio contrattuale e degli ulteriori recenti incrementi dei prezzi analiticamente dettagliati nella relazione tecnico-economica giustificativa, allegata alla richiesta

**che**, attualmente, ad incidere in maniera preponderante sull'equilibrio contrattuale - in disparte i costi relativi alle forniture "extra progetto" che formeranno oggetto di autonomo accordo - sono i significativi aumenti dei costi del materiale di consumo "da progetto" (contenitori per la raccolta) e dei costi di smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuto

DESCRIZIONE	C.E.R.
Toner	08.03.18
ROT	18.01.03
Liquidi di lab	18.01.06
Citotossici	18.01.08
Farmaci Scaduti	18.01.09
Ingombranti	20.03.07

**che** il Gestore del servizio ha documentato l'aumento dei costi del servizio producendo, a corredo della citata relazione tecnico-economica, le copie delle fatture relative al conferimento dei rifiuti in discarica e all'acquisto dei materiali di consumo

**che** a fronte della seconda richiesta di riequilibrio contrattuale, si è nuovamente riunita la conferenza di servizi degli Enti del Lotto 2 con il Coordinamento del S.A.R. InnovaPuglia S.p.A., la quale, nel ritenere accoglibile tale richiesta, ha formulato, all'esito dell'istruttoria, una nuova ipotesi di accordo di rinegoziazione prezzi, le cui condizioni sono state compendiate nel verbale di conferenza del 27/10/2023 e, quindi, trasfuse nel presente schema di accordo integrativo di provvedimento, ai sensi dell'art. 11 L. 241/1990

**che** il riconoscimento della rinegoziazione richiesta dal Gestore del servizio appare opportuna e conveniente nell'ottica di prevenire un contenzioso giudiziale e garantire la prosecuzione di un servizio essenziale a condizioni migliorative rispetto a quelle rivenienti da recenti aggiudicazioni in ambito nazionale, nel rispetto degli standard di qualità originariamente previsti

**che** l'incremento dei costi del servizio, documentato dal gestore, ha formato oggetto di apposita istruttoria effettuata dagli Enti Sanitari ricompresi nel Lotto 2 con il coordinamento del SAR InnovaPuglia S.p.A., riunitisi in apposite conferenze di servizi nelle date del 18/09/2023, 29/08/2023 e del 27/10/2023

tanto premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

#### art. 1 Oggetto

Con la sottoscrizione del presente accordo, stipulato ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e degli artt. 9 e 120 co. 8 del D.lgs. 36/2023, le parti intendono definire le richieste contenute nella nota del Gestore del servizio prot. n. 91275 del 11/07/2023, come riportate nella tabella 1, al fine di conseguire il riequilibrio del contratto relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ospedalieri dell'ASL di Bari, sino alla sua naturale scadenza e, comunque, sino a nuova contrattualizzazione a cura del Soggetto Aggregatore Regionale o, in subordine, di questa Amministrazione in via interinale, alle condizioni indicate nei seguenti articoli.

Tabella 1

n°	PERIODO DI RIFERIMENTO	OGGETTO RICHIESTA	IMPORTO RICHIESTO	INCIDENZA AUMENTO
1	Da marzo 2023 A febbraio 2024	Il riconoscimento dei maggiori oneri per aumento costi di trasporto e smaltimento	Vedi relazione	questo maggiore onere confluisce nel prezzo al Kg del servizio di raccolta
2	Da marzo 2023 A febbraio 2024	Il riconoscimento maggiori oneri per aumento costi dei consumabili "da progetto"	Vedi relazione	Questo maggiore onere confluisce nel prezzo al Kg del servizio di raccolta
3	Da marzo 2023 A febbraio 2024	Il recupero degli altri oneri indiretti non documentabili collegati alle maggiori forniture (extra-progetto) e ai conseguenziali maggiori costi di raccolta, trasporto e smaltimento	Vedi relazione	questo maggiore onere confluisce nel prezzo al Kg del servizio di raccolta
4	Da gennaio 2022 A dicembre 2022	Il recupero delle forniture extra-progetto 2022-2023	Vedi relazione	Questo maggiore onere <b>NON</b> confluisce nel prezzo al Kg del servizio di raccolta

5	<b>Da marzo 2022 A Febbraio 2023</b>	Revisioni ISTAT altri CER 2022-2023	Vedi relazione Tab 16	questo maggiore costo confluirebbe nel prezzo al Kg del servizio di raccolta
6	<b>Da marzo 2022 A Febbraio 2023</b>	Revisioni ISTAT altri CER 2022-2023	Vedi relazione Tab 19	questo maggiore costo confluirebbe nel prezzo al Kg del servizio di raccolta
7	<b>Da marzo 2023 A febbraio 2024</b>	L'incremento dei prezzi di smaltimento al kg degli altri codici CER	Vedi relazione tab 18	Questo maggiore onere confluirebbe nel prezzo al Kg del servizio di raccolta

### Art. 2 Obblighi delle parti

A fronte delle richieste del Gestore del Servizio e in assenza degli auspicati decrementi dei prezzi del servizio in parola, in parziale accoglimento delle stesse, l'Asl di Bari si impegna a riconoscere, per i CER indicati nella tabella 2, i prezzi accanto a ciascuno indicati:

Tabella 2

DESCRIZIONE	CER	PREZZO AL KG DI RIFIUTO
Toner	08.03.18	0,65
ROT	18.01.03	1,25
Liquidi di lab	18.01.06	0,91
Citotossici	18.01.08	1,350
Farmaci Scaduti	18.01.09	1,06
Ingombranti	20.03.07	1,59

Si precisa che i prezzi al Kg indicati nella terza colonna della Tabella 2 assorbono sia i maggiori oneri diretti di cui ai punti 1 e 2 della tabella 1 che gli oneri indiretti di cui al punto 3 della medesima tabella.

Per quanto riguarda il rimborso delle forniture extra-progetto di materiali di consumo (punto 4 della tabella 1), le parti, analogamente a quanto già riconosciuto in occasione del primo riequilibrio contrattuale, definiranno le relative condizioni mediante autonomo accordo.

Con riferimento, infine, ai prezzi di smaltimento al kg degli altri codici CER (punto 7 della tabella 1), l'Asl di Bari si impegna a riconoscere le nuove quotazioni riportate nella seguente tabella 3 in considerazione della trascurabile incidenza dei relativi prezzi sul valore complessivo del contratto di appalto, in quanto trattasi di rifiuti che di fatto vengono prodotti in quantità esigue

Tabella 3

Codici Cer	Descrizione	Prezzo di gara anno 2017	Incremento costi anno 2022 tabella 18	Incrementi anno 2023	Totale prezzo a Kg. da marzo 2023/febbraio 2024
061302*	da gara	1,00 €	-	1,15 €	2,15 €
070701*	da gara	0,61 €	0,55	0,80 €	1,41 €
070704*	da gara	0,61 €	0,55	0,80 €	1,41 €
080111*	da gara	1,00 €	-	- €	1,00 €
090101*	da gara	0,15 €	0,06	- €	0,21 €
090104*	da gara	0,15 €	0,46	- €	0,61 €
090107	da gara	0,41 €	0,45	- €	0,86 €
150101	da gara	0,12 €	-	0,30 €	0,42 €
150102	da gara	0,25 €	-	0,05 €	0,30 €
150103	da gara	0,26 €	-	0,35 €	0,61 €
150106	da gara	0,23 €	0,20	0,55 €	0,78 €
150107	da gara	0,23 €	-	- €	0,23 €
150110*	da gara	1,05 €	1,13	1,38 €	2,43 €
150202*	da gara	1,00 €	0,30	0,45 €	1,45 €
160213*	da gara	0,60 €	0,68	1,28 €	1,88 €
160214	da gara	0,60 €	0,90	- €	1,50 €
160506*	da gara	2,95 €	-	2,85 €	5,80 €
160601*	da gara	0,05 €	-	- €	0,05 €
160604	da gara	0,37 €	0,05	0,68 €	1,05 €
160605	da gara	0,31 €	0,15	0,68 €	0,99 €
170405	da gara	0,10 €	-	- €	0,10 €
180101	da gara	0,95 €	-	- €	0,95 €
180110*	da gara	1,52 €	-	- €	1,52 €
180202*	da gara	1,29 €	-	- €	1,29 €
180205*	da gara	0,91 €	-	1,50 €	2,41 €
190809	da gara	0,50 €	-	0,60 €	1,10 €
200121*	da gara	0,73 €	1,50	- €	2,23 €
200123*	da gara	0,75 €	0,70	0,80 €	1,55 €
200135*	da gara	0,60 €	0,68	1,98 €	2,58 €
200136	da gara	0,60 €	0,90	- €	1,50 €

(Tabella n.21) riepilogo con incrementi subiti anno 2022-23 – Revisione delle tabelle n.18 e 20)

Restano ferme le quotazioni di gara di tutti gli altri codici CER non oggetto della presente negoziazione, per tutta la durata contrattuale.

A fronte dell'impegno assunto dall'ASL di Bari, il gestore si obbliga a rinunciare alle richieste di revisione ISTAT dei prezzi, di cui ai punti 5 e 6 della Tabella 1 e ad accettare le seguenti condizioni:

- i nuovi prezzi – anziché limitatamente al periodo 01/03/2023 - 29/02/2024 – sono da intendersi fissi e non più rinegoziabili in aumento sino alla scadenza naturale del contratto e, comunque, sino alla nuova contrattualizzazione del servizio a cura del Soggetto Aggregatore regionale o, in subordine, a cura di questa Amministrazione, in via interinale.
- Inoltre, qualora nelle more della nuova contrattualizzazione del servizio sopraggiungessero eventi eccezionali e imprevedibili tali da rendere non più sostenibili i prezzi aggiornati, il Gestore del servizio sarà tenuto a comunicarlo a mezzo pec a tutti gli Enti interessati nonché ad Innovapuglia

S.p.A., presentando idonea documentazione a comprova, con l'impegno a mantenere inalterati i prezzi oggetto del presente accordo per non meno di un anno a partire dalla comunicazione, al fine di consentire l'assunzione dei provvedimenti del caso

- ad emettere, per singola Macrostruttura interessata, un'unica fattura riepilogativa riguardante la differenza in incremento delle quotazioni dei codici CER di che trattasi, in ragione dei quantitativi già oggetto di ordinativo NSO e fatturazione, riferita al periodo 01/03/2023 – 31/10/2023, fatta salva diversa indicazione delle competenti Aree Gestione Patrimonio e Gestione Risorse Finanziarie
- ad emettere fattura nei confronti di ogni Macrostruttura ordinante dell'Asl di Bari ai nuovi prezzi risultanti dal presente accordo oltre Iva, con decorrenza 01/11/2023 e sino a conclusione del rapporto contrattuale

Le parti convengono sul diritto dell'ASL di Bari di chiedere una revisione in diminuzione dei prezzi riconosciuti in questa sede, laddove, in vigenza del contratto di appalto, si registrassero consistenti diminuzioni dei prezzi di smaltimento.

A fronte del parziale riconoscimento da parte di ASL Bari dei maggiori oneri documentati, il gestore si dichiara interamente soddisfatto con riferimento alle richieste indicate in premessa e ad ogni altro aspetto analiticamente descritto nella *"Relazione economica a giustificazione degli incrementi dei costi del servizio"* prot. n. 91275 del 11/07/2023, con espressa dichiarazione di null'altro pretendere in relazione a quanto ivi indicato.

### **Art. 3 Risoluzione del contratto**

Fermo restando il risarcimento del danno, costituiscono causa di risoluzione immediata con effetto retroattivo del presente accordo, ai sensi degli artt. 1456 e 1458 c.c., il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 2.

### **Art. 4 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia alle norme del codice civile, del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023, della *lex specialis* della procedura di gara indetta dal soggetto aggregatore regionale con determinazione dell'A.U. n. 141 del 19/07/2017 nonché al contenuto del verbale di conferenza di servizi del 27/10/2023.

Per ASL Bari

Per il Gestore

Il sottoscritto, in qualità di Legale Rapp.te della società capogruppo, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Obblighi delle parti), Articolo 4 (Risoluzione del contratto)

Per il Gestore

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000080 - Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	2023	431.311,52

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

## ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali




## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20230002881 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230002385 DEL 01/12/2023**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sardaro Nicola	 Firmato digitalmente il 30/11/2023 16:54
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016	Napoliello Vincenzo	 Firmato digitalmente il 01/12/2023 08:35
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	 Firmato digitalmente il 01/12/2023 08:38